



Consiglio Regionale della Campania

12/11/2011

Prot.n°75 del 19/10/2011

All'Assessore al Personale

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta

Il sottoscritto LUCIANO SCHIFONE, Consigliere Regionale del Gruppo PDL

PREMESSO che

- la Regione Campania si avvale, tra gli altri, di un contingente di personale chiamato a collaborare con la pubblica amministrazione dagli anni '80 per fronteggiare le esigenze straordinarie insorte a seguito degli eventi tellurici del novembre del 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata;
- con la legge n.730 del 28 ottobre 1986, all'art.12, allo scopo di regolarizzare il tale personale utilizzato dal Commissario Straordinario del Governo, si disponeva che lo stesso fosse immesso in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le Amministrazioni ove il personale stesso aveva prestato servizio, con la espressa previsione che i relativi oneri economici erano posti a carico dello Stato;
- la Regione Campania emanava al riguardo la L.R. n.4/1990 recante la istituzione presso la Giunta Regionale del ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art.12 della legge statale n.730/86, appunto;
- nel tempo fino ad oggi trascorso, sono stati adottati provvedimenti di rettifica dell'inquadramento nel ruolo speciale regionale all'epoca posto in essere, ritenuto penalizzante perché non esattamente parametrato ai titoli di studio ed alle funzioni svolte presso la struttura commissariale statale;
- la legge della Regione Campania n.1/2007 è il culmine del percorso politico che ha riconosciuto esatte e giuste le rivendicazioni di tale personale -vincitore del concorso bandito nel 1988 ex L.730/86- avendo alle spalle le seguenti tappe :

ORDINANZA 22 marzo 1989 n. 1672/FPC del Ministro della Protezione Civile che dispone che l'immissione nel ruolo *"deve avvenire sulla base delle mansioni conferite con la convenzione e del titolo posseduto, nelle qualifiche previste dal regolamento organico dell'Ente che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento"*;

CIRCOLARE n.4 della Regione Campania/Ass.re Iervolino, prot. n. 9869 del 18.4.1990 con la quale si afferma che *"A prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro che di fatto si è venuto ad instaurare con l'Amm.ne Regionale, si ritiene che a detto personale debba essere applicato il trattamento giuridico con i relativi istituti vigenti per i dipendenti regionali"*;

NOTA della Presidenza del Consiglio dei Ministri/A.Elefante, n.446/Uff.Leg. del 25.1.1993, con la quale si asseriva che *"Nell'ipotesi che le mansioni superiori siano state conferite successivamente alla citata convenzione, si ritiene, in linea con precedenti pareri già da questo ufficio formulati su quesiti simili, che esse vadano riconosciute, al fine dell'inquadramento in questione, solo se le stesse, siano state attribuite con*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0024908/A

Del. 20/10/2011 09:54:57
Da. CR A SEROC

1

Serv. Op. Camb.
23/10/2011



Consiglio Regionale della Campania

formale provvedimento del Commissario Straordinario ovvero del Funzionario Delegato CIPE, che sia idoneo comunque a determinare la modificazione dell'originario atto di convenzionamento e non consista piuttosto in una specificazione delle mansioni assegnate. Su tale punto pertanto una attenta disamina dei provvedimenti emessi s'impone, con riferimento all'accertamento di nuove mansioni conferite. ... Quanto alla questione particolare posta dal personale convenzionato originariamente quale VII livello con il titolo di Architetto, Ingegnere ecc., che ha presentato richiesta di livello superiore sulla base del titolo professionale richiedente esame di Stato ed iscrizione all' Albo professionale, ... codesto Ente deve provvedere a reinquadrare il personale immesso con la qualifica di Ingegnere, Architetto nella corrispondente qualifica funzionale prevista dal regolamento organico di codesta Regione”;

DELIBERA di G.R.C. n.1905 del 18.3.1997, richiama le ordinanze del Ministero ed ha disposto di procedere ai reinquadramenti “ritenuto che, in generale, nel rapporto di lavoro dei dipendenti in questione debbano essere privilegiate le mansioni di fatto svolte con continuità nell'interesse e sotto le direttive dell'Amministrazione e che, in particolare, debbano essere ricostruiti gli atti di servizio prestato da ciascun addetto alle dipendenze degli organi dei Commissari di Governo ... comparando le mansioni di fatto alle qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1990, n. 312” riconosce l'VIII qualifica funzionale ai funzionari Amministrativi, Architetti, Ingegneri, Avvocati .., con anzianità giuridica dal 18.4.1990 e decorrenza economica dal 1998, dalla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro;

DECRETO lgs n.354 del 20.9.1999, art.3- c.3 , che dispone per il personale in servizio che “all'atto del rientro nelle Amm.ni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei Commissari Straordinari di Governo di cui al Titolo VIII della L.219/81”.

PREMESSO inoltre che :

- la LEGGE R. n° 1/2007 all'art 19 comma 2, in linea con le scelte politiche precedenti, ha disposto anche il reinquadramento del personale della Regione Campania assunto ex L. n°4/1990, L. n° 8/1990 e L. 1/1991, alla luce delle disposizioni del D.lgs n.354/99 espressamente richiamato;
- con Delibera di G. R. n.1363 del 28/08/2008, per dare esecuzione a tale disposizione legislativa, è stata costituita una apposita Commissione la quale ha concluso la propria attività a dicembre 2009, registrandola in una articolata RELAZIONE CONCLUSIVA ;
- con Delibera n. 1862 del 18/12/2009, la Giunta Regionale ha preso atto dei lavori della Commissione e avendoli condivisi ha espressamente demandato al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento “l'adozione dei provvedimenti di presa d'atto del riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli enti



Consiglio Regionale della Campania

- *di provenienza ai soli fini giuridici, ai sensi dell'art.19 comma 2 L.R. 1/2007, in conformità alle determinazioni della Commissione*”;
- con DECRETI nominativi di gennaio 2010, il Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha preso atto *“dell'accoglimento dell'istanza”* del personale avente titolo al riconoscimento del servizio prestato, *“in conformità alle determinazioni della Commissione”*, ed ha stabilito di *“provvedere, in ossequio all'ordine di servizio prot. 2006.0062809, all'inserimento ed alla variazione nel sistema informativo S.I.G.A.R.U. dei dati giuridici”*.

RICHIAMATA L' INTERROGAZIONE CONSILIARE di giugno 2011,

- laddove si chiedeva di conoscere il motivo per il quale a distanza di oltre 4 anni dall'entrata in vigore della L.R. n°1/2007 non ha ancora avuto esito il reinquadramento del personale destinatario degli effetti giuridici della norma;
- laddove si segnalava l'opportunità di richiamare al rispetto delle procedure i funzionari a ciò preposti.

VISTO

- la nota n.522086 del 4/7/2011 e n.656913 dell'01/09/2011 dell'A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale di reiterata richiesta di “parere” in ordine alla *“Applicazione art.19, c.2, LR n.1/2007”*, a firma del Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento e del Dirigente Coordinatore dell'Area 07, a quasi cinque anni dalla pubblicazione della L.R. n. 01/2007 ed a due anni dall'orientamento espresso dall'apposita Commissione ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1862 del 18/12/09;
- la Relazione Conclusiva della Commissione istituita ai sensi della Delibera di G.R. n.1363 del 28.08.2008, a pag. 5/ultimo comma, dove si legge che la medesima “domanda” è stata posta all'atto di insediamento della stessa, nella riunione del 14.10.2008 : *“presenti il Coordinatore avv. Marchiello e il Dirigente del Settore Dott.ssa Buccino, quest'ultima richiedeva espressamente alla Commissione di esprimersi anche sulla eventualità di dover procedere al reinquadramento del personale ex L. 730/86, destinatario dell'art.19 L.R. 1/2007, con la relativa applicazione degli Accordi collettivi succedutesi nel tempo, all'esito del riconoscimento giuridico scaturito dal lavoro della Commissione”*;
- la “risposta che è sostanzialmente positiva” nella Relazione Conclusiva della Commissione, a pag. 6, e specificata come segue : *“il legislatore regionale titolando l'art.19 “reinquadramento del personale” e prevedendo espressamente al comma 7 “le disposizioni di cui al comma 2 non possono comunque consentire al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della*



Consiglio Regionale della Campania

Giunta regionale, se non mediante concorso pubblico”, ha inteso esplicitamente far seguire al riconoscimento giuridico “i conseguenti provvedimenti ai sensi delle leggi regionali in materia” (c.6), seppur appunto con la limitazione di cui al richiamato comma 7”.

RILEVATO che

- la nota n.522086 del 4/7/2011 è conclusa con la richiesta *“di voler esprimere parere in merito all’interpretazione delle richiamate leggi nn. 27/84 e 41/81 relativamente all’applicazione ai dipendenti cui sia stata riconosciuta un’anzianità giuridica a decorrere dal periodo compreso tra l’1/1/83 ed il 30/5/84”;*
- nel corpo della medesima, a pag.2, è precisato *“Secondo quanto previsto nella tabella di corrispondenza contenuta nell’art.36 (cfr della LR 27/84) il personale di ruolo della Regione in servizio alla data di entrata in vigore della legge (30/5/1984), inquadrato nei livelli funzionali di cui alla precedente legge 41/81 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali con uno slittamento di un livello (dal V al VI, dal VI al VII, dal VII all’VIII e dall’ VIII alla 1° qualifica dirigenziale)”*;
- nella stessa nota maliziosamente si insinua : *“Nel caso di specie gli interessati sono dipendenti inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento”;*
- nella nota n.656913 dell’01/09/2011, pur facendo esplicito riferimento a quanto espresso in atti dalla Commissione appositamente nominata e per ciò stesso impropriamente discostandosene, si insiste e *“si chiede di esprimere parere in merito ai possibili riflessi che le applicazioni contrattuali ex art. 19 LR 1/2007, attualmente in corso, potrebbero comportare sul particolare status di detti dipendenti appartenenti ad un ruolo speciale ad esaurimento”;*
- in tale seconda nota ben si prospetta : *“l’applicazione delle suddette leggi alla fattispecie in esame può determinare, in ragione dell’orientamento adottato, il riconoscimento al dipendente della qualifica in possesso all’atto dell’assunzione a decorrere dal 1981/1982 e, quindi, l’attribuzione di una qualifica superiore ai sensi dell’art.36 della LR n.27/84”*;
- immediatamente a seguire si offre però una soluzione alternativa appositamente inventata : *“Un diverso orientamento, invece, induce a riconoscere al medesimo dipendente il livello della LR n.12/81, nel 1981/1982, in considerazione delle mansioni che, come illustrato, corrispondono alla qualifica superiore della LR 27/84 e quindi a confermare la qualifica già in possesso”*;
- anche questa nota è conclusa chiedendo *“alla luce di quanto innanzi rappresentato di esprimere parere in ordine alla corretta interpretazione del combinato disposto delle norme richiamate, in particolare, dell’art.36 della L.R. 27/84 e degli artt. 3-11 della LR 12/81 correlate a quanto disciplinato dalla LR n.1/2007”.*



Consiglio Regionale della Campania

RISCONTRATO che :

- l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 1/2007, ha inteso riconoscere ai fini giuridici "*il periodo di servizio presso gli enti di provenienza*" al personale assunto ai sensi delle leggi regionali n. 4/90, n. 8/90 e n. 1/91, di guisa che lo stesso opera una retrodatazione della qualifica funzionale attribuita al personale transitato nel ruolo speciale ad esaurimento in sede di inquadramento nei ruoli regionali, così come rettificato ai sensi della DELIBERA di G.R.C. n.1905 del 18.3.1997;
- per effetto della retrodatazione prevista dalla L.R. n. 1/2007 tale qualifica funzionale è da intendersi posseduta alla data di primo convenzionamento, così come anche l'apposita Commissione ha già chiarito deducendo la risposta al quesito, anche allora posto dal Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dallo stesso articolato della legge che esclude a priori la possibilità di diverse interpretazioni;
- il nuovo "orientamento" oggi indicato dall'A.G.C. 07, postulando l'attribuzione retroattiva delle qualifiche già possedute, esclude l'accesso ad una qualifica superiore per effetto dell'applicazione dell'art. 36 della richiamata L.R. n. 27/84 e si pone, quindi, in palese contrasto con la disciplina recata dalla L.R. n. 1/2007.

CONSIDERATO che :

- sotto il profilo della correttezza amministrativa, si nutrono fondati dubbi sull'operato del Dirigente dell'A.G.C. 07 il quale, sulla base dell'istruttoria compiuta da un Settore della stessa Area ed a firma congiunta al Dirigente del medesimo, anziché far applicare la legge in parola secondo i criteri espressi dall'apposita Commissione a tanto titolata, non solo chiede all'Avvocatura un "parere" su una questione già definita ma insinua anche la possibilità di adottare un orientamento "diverso" e contrastante con le conclusioni della Commissione che la Giunta Regionale ha fatte proprie approvandole con DELIBERA n. 1862 del 18/12/09, con la quale espressamente ha demandato "al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento l'adozione dei provvedimentiin conformità alle determinazioni della Commissione";
- sotto il profilo del merito, è evidente che l'orientamento sottoposto dall'A.G.C. 07, contrasta con le previsioni dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007, prim'ancora che con i "criteri" forniti dalla richiamata Commissione, a tanto essa sola titolata da atti formali, gli unici in grado di conferire la forza giuridica indispensabile per la definizione del "potere" della pubblica amministrazione;

TUTTO ciò PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO,



Consiglio Regionale della Campania

INTERROGA

l'Assessore al Personale per sapere :

1° caso - se la scelta politica tendente a negare i diritti conferiti da norme e da atti vigenti al personale in questione, contraria alla scelta di riconoscimento delle giuste rivendicazioni fino ad oggi assunta dagli organi politici ed amministrativi dello Stato e della Regione Campania, sono frutto di un preciso indirizzo politico persecutorio di un contingente di personale come sopra individuato ed in tal senso conferito dall'Assessore ai dirigenti dell'Area G.C. del Personale che a Lui rispondono, ovvero :

2° caso - se in piena autonomia tali Dirigenti hanno adottato un comportamento ostruzionistico già deducibile dal ritardo con cui hanno avviato gli adempimenti di loro competenza e poi espressamente manifestato nella richiesta del soprarichiamato "parere".

In particolare si chiede di sapere :

nel 1° caso :

1) quali sono i motivi che hanno indotto l'Assessore a stravolgere il precedente orientamento politico, consolidato in trenta anni di atti amministrativi e legislativi, e ad adottare tale linea punitiva nei confronti di un personale che non solo è ad esaurimento, dunque titolari di trattamenti non-estensibili, ma che alla luce della recente sentenza del CdS (conosciuta e citata dai dirigenti dell'Area 07) non gravano economicamente sul bilancio regionale e dunque ogni riconoscimento non comporta alcun onere aggiuntivo;

2) per quale motivo non risulta alcun atto di indirizzo dell'Assessore che autorizzi la dirigenza che a lui fa capo a rifiutare od omettere l'applicazione degli atti consequenziali disposti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1862 del 18/12/2009;

nel 2° caso, se non ritiene necessario chiarire ai dirigenti in questione che :

1) leggi e delibere regionali vanno tempestivamente applicate e non possono, dopo vari anni, essere rimesse in discussione attraverso fittizie procedure con capziose e maliziose richieste di "parere", peraltro a soggetti non competenti a rispondere, tese ad ottenere una copertura giuridica ad una tendenziosa "interpretazione";

2) una inversione di "orientamento" va discussa ed approvata in sede politica, l'unica competente.

Infine il sottoscritto interroga l' assessore per sapere se non ritenga che la strada intrapresa dalla dirigenza sia, non solo incoerente rispetto all' orientamento consolidato della giunta regionale, così come già dimostrato, ma anche estremamente pericolosa per la regione stessa, che verrebbe esposta ad un sicuro e vasto contenzioso in una posizione a grave rischio di soccombenza.

19/10 2011

Il Consigliere Regionale

LUCIANO SCHIFONE